

COMUNE DI PRAIA A MARE

(Provincia di Cosenza)

P.zza Municipio,1 - 87028 Praia a Mare (CS) - Tel. 098572353 - Fax 098572555

DECRETO N. 21938 DEL 2.12.2015

OGGETTO: FISSAZIONE E ASSEGNAZIONE OBIETTIVI ANNO 2015 AL SEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO

VISTO l'art. 97 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:

«1. Il Comune e la Provincia hanno un segretario titolare dipendente dall 'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, di cui all'art. 102 e iscritto all'albo di cui all'articolo 98.

2. Il Segretario Comunale ... svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa

nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

4. Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, salvo quando, ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'articolo 108, il sindaco e il presidente della Provincia abbiano nominato il direttore generale. Il segretario inoltre:

a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;

b) esprime il parere di cui all'art. 49, in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l'ente non abbia responsabilità dei servizi;

c) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;

d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia;

... omissis ...

6. Il rapporto di lavoro dei segretari comunali e provinciali è disciplinato dai con - tratti collettivi ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni».

VISTO l'art. 15, comma I, del DPR 4 dicembre 1997, n. 465, che stabilisce: «Spettano al Sindaco ... le attribuzioni in ordine al rapporto funzionale del Segretario con l'Ente Locale presso il quale il Segretario presta servizio e in ordine agli istituti contrattuali connessi con tale rapporto»;

VISTO l'art. 42 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Segretari Comunali e Provinciali per il quadriennio normativo 1998/2001 e per i bienni economici 1998/1999 e 2000/2001, stipulato in data 16 maggio 2001 presso l'ARAN, che testualmente recita:

«1. Ai segretari comunali è attribuito un compenso annuale, denominato retribuzione di risultato, correlato al conseguimento degli obiettivi assegnati e tenendo conto del complesso degli incarichi aggiuntivi conferiti, ad eccezione dell'incarico di funzione di Direttore Generale.

2. Gli Enti del comparto destinano a tale compenso, con risorse aggiuntive a proprio carico, un importo non superiore al 10% del monte salari riferito a ciascun segretario nell'anno di riferimento e nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della propria capacità di spesa.

3. Ai fini della valutazione dei risultati conseguiti e dell'erogazione della relativa retribuzione ad essa correlata, gli Enti utilizzano, con gli opportuni adattamenti, la disciplina adottata ai sensi del D.Lgs. n. 286/1999, relativo alla definizione di meccanismi e strumenti di monitoraggio dei costi, dei rendimenti e dei risultati».

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro dei Segretari Comunali e Provinciali per il quadriennio normativo 1998-2001 il quale dispone all'art. 42 che al Segretario Comunale è attribuito un compenso annuale, denominato retribuzione di risultato, correlato al conseguimento degli obiettivi assegnati e tenendo conto del complesso degli incarichi aggiuntivi conferiti, ad eccezione dell'incarico di funzione di Direttore Generale, la cui misura è determinata dall'Ente e non può superare il 10% del Monte salari annuo del Segretario, nel rispetto della propria capacità di spesa.

ATTESO CHE, in base al comma 3 del medesimo articolo, ai fini dell'attribuzione dell'indennità, gli enti "utilizzano, con gli opportuni adattamenti, la disciplina adottata ai sensi del D.Lgs. n. 286/1999, relativa alla definizione dei meccanismi e strumenti di monitoraggio dei costi, dei rendimenti e dei risultati";

RILEVATO che la determinazione degli strumenti di monitoraggio e controllo dei costi, dei rendimenti e dei risultati conseguiti dal Segretario Comunale sono rimessi dalla normativa contrattuale all'autonoma determinazione degli enti locali;

PRESO ATTO CHE:

- ai sensi dell'articolo 107, comma 6 del decreto legislativo 267/2000, i responsabili di servizio sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della gestione;

- ai sensi dell'articolo 97 del decreto legislativo 267/2000 il Segretario Comunale svolge le funzioni tipiche nello stesso previste nonché quelle eventualmente conferite dal Sindaco, dai regolamenti o dallo Statuto;

RITENUTO, in base alle funzioni tipiche che l'articolo 97 del decreto legislativo 267/2000 attribuisce al segretario comunale, di assoggettare a valutazione le seguenti funzioni:

a) la funzione di collaborazione;

b) la funzione di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione giuridico- amministrativa alle leggi, allo statuto, ai regolamenti;

la funzione di partecipazione con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio comunale e della giunta;

d) la funzione di coordinamento e sovrintendenza dei responsabili dei servizi;

e) la funzione di rogito di tutti i contratti dei quali l'Ente è parte.

RITENUTO di stabilire i criteri e le modalità per la valutazione del Segretario comunale ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato;

CONSIDERATO che la valutazione spetta al Sindaco in conseguenza del rapporto di dipendenza funzionale prescritto dalla legge;

CONSIDERATA la nozione di monte salari, quale risultante dalle indicazioni dell'ARAN, la quale vi ricomprende anche i diritti di segreteria (risposta a quesito SGR. 22 dell'11 agosto 2003);

VISTI i CCNL 07.03.2008 dei Segretari Comunali e Provinciali dei quali uno relativo al quadriennio normativo 2002/2005 ed al biennio economico 2002/2003 e l'altro relativo al biennio economico 2004/2005;

RITENUTO di dover stabilire per l'anno 2015 la retribuzione di risultato nella misura del 10% del monte salari annuo;

RITENUTO di dover approvare l'allegata scheda di valutazione per il conferimento e la quantificazione dell'indennità di risultato al Segretario Comunale;

VISTO il Bilancio di previsione 2015

VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi)

VISTO lo Statuto Comunale ;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

DECRETA

DI FISSARE, per l'anno 2015, la misura della retribuzione di risultato al Segretario Comunale nella misura del 10% del monte salari annuo del Segretario Comunale;

DI APPROVARE l'allegata scheda di valutazione, per il conferimento e la quantificazione dell'indennità di risultato al Segretario Comunale, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI DARE ATTO che la retribuzione di risultato del Segretario comunale è determinata e corrisposta sulla base di una verifica dell'attività dallo stesso svolta da parte del Sindaco. La verifica attiene alle funzioni ed ai compiti che la legge rimette al Segretario comunale, con particolare riferimento al positivo contributo fornito alla collaborazione attiva nel perseguimento degli obiettivi propri dell'amministrazione. La valutazione opera sul parametro numerico complessivo pari a 100. A ciascuna funzione essenziale svolta dal Segretario corrisponde un sottopunteggio massimo. La somma dei sottopunteggi, nel massimo, corrisponde a 100.

DI STABILIRE che la valutazione è effettuata entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello oggetto della valutazione, sulla base degli elementi acquisiti in corso dell'anno e secondo i parametri indicati ed è inviata al Segretario Comunale, che può presentare le proprie controdeduzioni entro 10 giorni dalla notifica. Sulle controdeduzioni decide il Sindaco in maniera definitiva.

DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Segretario Comunale Avv. Rosa Santoro ed al Responsabile dell'Albo Pretorio *on line* per la prescritta pubblicazione.

IL SINDACO

Antonio PRATICO

SCHEMA DI VALUTAZIONE PER L'INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2015 (Art. 42 del CCNL 1998-2001 dei Segretari comunali e provinciali) - SEGRETARIO COMUNALE

FUNZIONI SVOLTE	PESO	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PARZIALE CONSEGUIBILE	PUNTEGGIO PARZIALE CONSEGUITO
<i>Collaborazione ed assistenza giuridica ed amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente.</i>	20%	Elevata Apprezzabile Sufficiente Scarsa	Punti 20 Punti 15 Punti 10 Punti 5	
<i>Partecipazione con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni di Giunta e Consiglio.</i>	20%	Elevata Apprezzabile Sufficiente Scarsa	Punti 20 Punti 15 Punti 10 Punti 5	
<i>Capacità di risoluzione delle problematiche e di trasposizione degli indirizzi politici in obiettivi operativi, nonché, in caso di assenza del Direttore generale, coordinamento e sovrintendenza dei Responsabili aventi funzioni dirigenziali.</i>	20%	Elevata Apprezzabile Sufficiente Scarsa	Punti 20 Punti 15 Punti 10 Punti 5	
<i>Rogito dei contratti di cui l'Ente è parte ed autenticazione delle scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente.</i>	20%	Elevata Apprezzabile Sufficiente Scarsa	Punti 20 Punti 15 Punti 10 Punti 5	
<i>Esercizio di ogni altra funzione attribuita al Segretario dallo Statuto o dai Regolamenti o conferitagli dal Sindaco.</i>	20%	Elevata Apprezzabile Sufficiente Scarsa	Punti 20 Punti 15 Punti 10 Punti 5	
PUNTEGGIO TOTALE CONSEGUITO			TOT. _____	

**Il Sindaco
Antonio Pratico'**

1) La funzione di collaborazione

Nell'ambito di questa funzione deve essere valutato non solo il ruolo consultivo ma anche quello propositivo, nell'ambito sempre delle competenze proprie del Segretario comunale. A quest'ultimo scopo la valutazione dovrà tenere conto del complesso delle funzioni svolte dal Segretario.

Punteggio massimo attribuibile: punti 20

2) Funzione di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione giuridico-amministrativa alle leggi, allo statuto, ai regolamenti

La funzione di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione giuridico-amministrativa alle leggi, allo statuto, ai regolamenti

La funzione dovrà essere valutata in relazione all'attività di consulenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente intesa quale capacità di individuazione degli strumenti giuridico amministrativi più idonei per consentire l'ottimale conseguimento degli obiettivi dell'amministrazione.

Punteggio massimo attribuibile: punti 20

3) La funzione di partecipazione con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio comunale e della Giunta

Sono oggetto di valutazione le funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione nei confronti della Giunta e del Consiglio comunale intese quali capacità di supportarne l'azione con riferimento agli ambiti di competenza. Rientra nello svolgimento della funzione "de qua" anche l'attività di verbalizzazione delle sedute degli organi dell'Ente.

Punteggio massimo attribuibile: 20

4) Funzione di coordinamento e sovrintendenza dei responsabili dei servizi

La valutazione dovrà avvenire considerando che per sovrintendenza si intende l'attività svolta dal segretario comunale finalizzata a garantire l'unità di indirizzo amministrativo, volta cioè a garantire l'unitarietà e l'omogeneità dell'azione dei responsabili di servizio, in coerenza con il programma dell'amministrazione comunale. Per coordinamento si intende l'attività tesa ad assicurare la corretta valutazione di tutti gli interessi coinvolti, garantendo l'attuazione dei principi di imparzialità, di buon andamento ed efficienza.

Punteggio massimo attribuibile: punti 20

5) Funzione di rogito dei contratti dell'Ente

Nell'ambito di questa categoria deve essere valutato l'esercizio delle funzioni rogatorie. Tale funzione si sostanzia nel rogito di tutti i contratti nei quali l'ente è parte. La valutazione dovrà tenere conto dell'ampiezza dei contratti rogati e degli effetti positivi derivanti da tale attività interna, che comporta notevoli risparmi di spesa, rispetto al ricorso al notaio esterno per i rogiti più complessi.

Punteggio massimo attribuibile: punti 20

Quadro complessivo di valutazione

La retribuzione di risultato è conseguenza del punteggio complessivo ottenuto sommando i punteggi ottenuti in riferimento alle singole funzioni svolte (punteggio massimo realizzabile pari a 100), ed è attribuita secondo le percentuali si seguito indicate:

- fino a 30 punti valutazione negativa - nessuna retribuzione
- da 31 a 50 punti 50% della misura massima della retribuzione di risultato
- da 51 a 80 punti 80% della misura massima della retribuzione di risultato
- da 81 a 100 punti 100% della misura massima della retribuzione di risultato